



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 10/05/2001

Presiede: Il Sindaco - Giuseppe Pericu
Assiste: Il Segretario Generale - Francesco Pitera'

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Giuseppe Pericu	Sindaco	P
2	Claudio Montaldo	V. Sindaco	P
3	Claudio Basso	Assessore	P
4	Giancarlo Bonifai	Assessore	P
5	Luca Borzani	Assessore	P
6	Anna Castellano	Assessore	P
7	Giovanni Facco	Assessore	P
8	Bruno Gabrielli	Assessore	P
9	Alberto Ghio	Assessore	P
10	Arcangelo Merella	Assessore	P
11	Rosario Monteleone	Assessore	P
12	Ruggero Pierantoni	Assessore	P
13	Sergio Rossetti	Assessore	P
14	Valter Seggi	Assessore	A
15	Mario Tullo	Assessore	P
16	Elio Volpone	Assessore	P

00510/2001 GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DEL COMUNE DI
GENOVA. DEFINIZIONE RAPPORTI GIURIDICI E
PATRIMONIALI.

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Edilizia Privata, Controllo Qualità, Informatica ed Acquisti dott. Giovanni Facco:

Premesso - Che con legge 537/93 art. 9, era fatto divieto ad amministrazioni pubbliche, di attribuire in qualsiasi forma e a qualunque titolo risorse finanziarie a favore di associazioni o organizzazioni di dipendenti ancorché avessero finalità previdenziale o assistenziale;

Che con successivo art.10 della legge 556 del 1996 è stato modificato il disposto della legge 537/93 nel senso di consentire in deroga ai divieti di erogare risorse finanziarie ad associazione e organizzazioni di dipendenti ancorché avessero finalità assistenziali o previdenziali;

Che con l'art. 55 comma 2 della legge 449 del 1997 veniva abrogato l'art. 10 della legge 556 del 1996 venendo così meno la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs. 29 del 1993 di corrispondere in qualsiasi forma e a qualunque titolo risorse finanziarie;

Che con legge 448 del 23.12.1998 art 26 comma 21 sono stati soppressi gli effetti di cui all'art. 55 comma 2 della legge 449 del 1997 sino alla "data di trasformazione in forma di previdenza integrativa dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità assistenziali";

Che a tutt'oggi l'art. 10 è ancora in vigore non essendosi ancora verificata la trasformazione in previdenza integrativa dei trattamenti di cui sopra;

Considerato che il gruppo "Lavoratori Anziani del Comune di Genova" è stato riconosciuto con Decreto del Presente della Giunta Regionale n° 984/124 - 145 quale associazione di volontariato nel settore della sicurezza sociale (Ge n°SSGE -ASSOC - 81/1995) ai sensi della legge 266 del 1991 nonché della legge regionale n° 15 del 1992;

Preso atto che dalla lettura della convenzione risultano situazioni contabili che dovranno essere oggetto di regolarizzazione;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/18.8.2000;


Visto l'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/18.8.2000;

Visto l'art. 20 dello Statuto del Comune di Genova del 17.08.2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal responsabile del servizio competente, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1) di prendere atto di quanto descritto in premessa e di *approvare lo schema di convenzione con il gruppo "Lavoratori Anziani del Comune di Genova"* allegato alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante, preordinata a regolare i rapporti intercorrenti fra l'amministrazione e il gruppo;



2) di demandare ai dirigenti competenti l'emanazione delle Determinazioni Dirigenziali relative alle spese consequenziali che prendano atto delle poste contabili, considerando anche la tipologia della spesa (parte corrente e/o conto capitale) compatibilmente con gli stanziamenti iscritti a bilancio degli esercizi interessati.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 21/05/2001 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Inviata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 - comma 2 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 01/06/2001

p. Il Segretario Generale

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E IL "GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DEL
COMUNE DI GENOVA"**

In questo giorno _____ del mese _____ dell'anno 2001, in Genova, Via Garibaldi 9 sede del Comune di Genova, in una stanza del Palazzo Tursi, in esecuzione di quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva a termini di legge il _____ e della determinazione del dirigente n. _____ del _____

TRA

l'Amministrazione Comunale di Genova
nella persona di _____
quale rappresentante legale dell'ente domiciliato in _____

E

L'associazione gruppo "Lavoratori Anziani del Comune di Genova"
nella persona di _____
quale rappresentante legale dell'ente domiciliato in _____

Premesso:

Premesso - Che con legge 537/93 art. 9, era fatto divieto ad amministrazioni pubbliche, di attribuire in qualsiasi forma e a qualunque titolo risorse finanziarie a favore di associazioni o organizzazioni di dipendenti ancorché avessero finalità previdenziale o assistenziale.

Che con successivo art.10 della legge 556 del 1996 è stato modificato il disposto della legge 537/93 nel senso di consentire in deroga ai divieti di erogare risorse finanziarie ad associazioni e organizzazioni di dipendenti ancorché avessero finalità assistenziali o previdenziali.

Che con l'art. 55 comma 2 delle legge 449 del 1997 veniva abrogato l'art. 10 della legge 556 del 1996 venendo così meno la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs 29 del 1993 di corrispondere in qualsiasi forma e a qualunque titolo risorse finanziarie

Che con legge 448 del 23.12.1998 art 26 comma 21 sono stati soppressi gli effetti di cui all'art. 55 comma 2 della legge 449 del 1997 sino alla "data di trasformazione in forma di previdenza integrativa dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità assistenziali"

Che a tutt'oggi l'art. 10 è ancora in vigore non essendosi ancora verificata la trasformazione in previdenza integrativa dei trattamenti di cui sopra;

Considerato che il gruppo "Lavoratori Anziani del Comune di Genova" è stato riconosciuto con Decreto del Presente della Giunta Regionale n° 984/124 - 145 quale associazione di volontariato nel settore della sicurezza sociale (Ge n°SSGE -ASSOC - 81/1995) ai sensi della legge 266 del 1991 nonché della legge regionale n° 15 del 1992.



Quanto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINE

1. Riaffermare il significato morale e sociale dell'attività svolta dai lavoratori dipendenti dall'amministrazione comunale di Genova al servizio della comunità dei cittadini genovesi

ARTICOLO 2
MODALITÀ OPERATIVE

1. Promuovere e sostenere iniziative intese a tutelare sia gli interessi degli associati sia a procurare benefici di carattere morale, economico, assistenziale e ricreativo agli anziani della comunità dei cittadini genovesi (indipendentemente dal fatto che siano o siano stati dipendenti dell'amministrazione comunale)

ARTICOLO 3
GESTIONE E OBBLIGHI TRA LE PARTI

1. Il Comune di Genova affida in gestione il locali siti in via Peschiera civ. 3 canc. con contratto di comodato gratuito, anche in riferimento all'atto di impegno sottoscritto in data 02.03.1993, ai sensi dell'art. 10 della legge 556/96 e si impegna a mettere a disposizione altri locali idonei allo scopo qualora gli stessi non fossero più disponibili. Il Comune si impegna a corrispondere i contributi di cui all'art. 9 e alla manutenzione straordinaria mentre l'associazione si impegna a provvedere alla: manutenzione ordinaria, pulizia dei locali, illuminazione, utenze telefoniche e postali, fornitura e manutenzione arredi, e attrezzature per gli uffici e ogni altro adempimento consequenziale derivante dalla gestione dell'immobile. Si impegna altresì a non cedere ad altri né in tutto né in parte la concessione oggetto della presente a nessun titolo e per nessuna causale.

2. Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e agli immobili fino ad un massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi in caso di infortunio e/o morte di £ 250.000.000 (duecentocinquantamiloni). Il Comune tenendo conto dell'andamento del costo della vita si riserva di richiedere futuri aggiornamenti dei massimali. Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento dei frequentatori, dei soci e di altri cittadini presenti nei locali che formano oggetto della presente a qualsiasi titolo e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura per danni di qualsiasi genere verso terzi o a cose di terzi, per effetto della concessione del fabbricato.

ARTICOLO 4
GESTIONE E OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE VERSO LA COLLETTIVITÀ

1. Le prestazioni del Gruppo Lavoratori Anziani del Comune di Genova sono quelle indicate agli articoli 3, 4, 5 e 16 bis, dello Statuto Sociale che qui si intendono espressamente richiamati quali parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 5
DURATA

1. La presente convenzione ha efficacia a partire dalla data in cui viene sottoscritta per una annualità, e così fino alla data di trasformazione in forma di previdenza integrativa dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità assistenziali

ARTICOLO 6
FACOLTÀ DI RECESSO E GARANZIA

1. Ognuno dei due soggetti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso ha valore a partire dall'annualità successiva a quella nella quale viene comunicato all'altro soggetto.



ARTICOLO 7
CONTROVERSIE

1. In caso di controversie relative all'interpretazione o applicazione della convenzione, le parti rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato dal Presidente del Tribunale di Genova con funzioni di presidente del collegio, uno nominato dal Comune di Genova ed uno nominato dal Gruppo Anziani.

ARTICOLO 8
ARREDI

1. Gli arredi, gli impianti mobili e le altre dotazioni sono di proprietà del Comune, salvo quelli acquistati dal gruppo con risorse proprie, ovvero che provengono da lasciti o donazioni. Delle due categorie di beni dovranno essere tenuti due distinti inventari.

ARTICOLO 9
RAPPORTI ECONOMICI

1. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale e dei compiti indicati nella presente Convenzione, il Comune assicura la corresponsione alla Associazione di un contributo annuale di £ 5.000.0000 (pari ad Eur. 2582,28) cumulabili in relazione all'andamento del costo della vita sulla base dei dati ISTAT. (In relazione a quanto previsto dall'art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n° 266, le attività regolate dalla presente convenzione non si considerano prestazioni ai fini della imposta sul valore aggiunto).

ARTICOLO 10
RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente. Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Ai fini fiscali si chiede la registrazione in caso d'uso.

ARTICOLO 11
EFFICACIA DELLA CONVENZIONE


1. La presente convenzione, mentre vincola l'associazione dal momento della sua sottoscrizione, avrà effetto, nei riguardi del Comune, solo dopo l'approvazione e la registrazione della convenzione nei modi di legge.

Letto approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi ___/___/___
come appresso.

IL PRESIDENTE dell'Associazione

IL Rapp. dell'ENTE

(L'ufficiale rogante: Dott. _____)



E' PARTE INTEGRANTE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Prop. n. 533 del 6-4-01 Cod. Uff. 113

OGGETTO:

PARERE TECNICO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000)	
Parere favorevole	
Genova, 2.4.2001	IL DIRETTORE <i>[Signature]</i>
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000)	
Attesto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria.	
Genova, 8/5/2001	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>[Signature]</i> (Dott. Guido Barberis)
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000)	
Vista la circolare dell' 1.10.97 n. F.L. 25/97 del Ministero dell'Interno, si esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.	
Genova, 8 MAG. 2001	IL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ord. Sindaco n. 185/98)	
Genova,	Parere favorevole, tranne che per l'art. 3 della convenzione, nella parte in cui il Comune impegna a mettere a disposizione altri locali qualora non fossero più disponibili quelli concessi. lettera e per l'art. 6 nella parte in cui il Comune mette a dispo

%

